

CAPITOLO II AUTORIZZAZIONE

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono costituire in Italia un istituto di pagamento o un istituto di moneta elettronica;
- alle società già esistenti che intendono essere autorizzate in Italia come istituti di pagamento o come istituti di moneta elettronica;
- agli istituti di pagamento che intendono variare il contenuto dell'autorizzazione.

2. Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione:

- a un istituto di pagamento per la prestazione di uno o più servizi di pagamento;
- a un istituto di moneta elettronica per l'emissione di moneta elettronica e la prestazione di servizi di pagamento anche non connessi con l'emissione di moneta elettronica,

se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantirne la sana e prudente gestione e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

A tal fine, la Banca d'Italia:

- verifica la sussistenza dei seguenti presupposti:
 - adozione della forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
 - presenza della sede legale e della direzione generale dell'istituto nel territorio della Repubblica italiana;

- esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato nella Sezione II o, nel caso di istituti a operatività limitata, nel Capitolo IX;
 - presentazione, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, di un programma di attività (cfr. Sezione III);
 - possesso da parte dei partecipanti qualificati al capitale dell'istituto di pagamento e dell'istituto di moneta elettronica dei requisiti di onorabilità previsti, rispettivamente, dall'art. 114 – *novies*, comma 1, lettera e), e 114-*quinquies*, comma 1, lettera e) del TUB;
 - possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'istituto di pagamento e nell'istituto di moneta elettronica dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, previsti, rispettivamente, dall'art. 114 – *novies*, comma 1, lettera e), e 114-*quinquies*, comma 1, lettera e) del TUB ⁽¹⁾;
 - insussistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle sue funzioni di vigilanza con riferimento:
 - al gruppo di appartenenza dell'istituto;
 - a eventuali stretti legami tra l'istituto, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- valuta:
- l'adeguatezza del programma di attività;
 - la sussistenza delle condizioni di idoneità di coloro che detengono una partecipazione qualificata al capitale e del gruppo di appartenenza dell'istituto a garantirne la sana e prudente gestione;
 - che l'organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati e proporzionati alla natura, ampiezza e complessità delle attività che l'istituto intende esercitare.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle predette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione dell'istituto o il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

(1) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis* e 3-*ter*, del TUB, le norme del TUB che fanno riferimento: i) “al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti”; ii) “al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge funzioni di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti”.

SEZIONE II
CAPITALE MINIMO INIZIALE

1. Capitale minimo iniziale degli istituti di pagamento

Il capitale minimo iniziale, interamente versato, degli istituti di pagamento è pari a:

- 20 mila euro, quando l’istituto di pagamento presta solo il servizio di cui al punto 6 dell’articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- 50 mila euro, quanto l’istituto di pagamento presta il servizio di cui al punto 7 dell’articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- 125 mila euro, quanto l’istituto di pagamento presta uno o più dei servizi di cui ai punti da 1 a 5 dell’articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

2. Capitale minimo iniziale degli istituti di moneta elettronica

Il capitale minimo iniziale, interamente versato, degli istituti di moneta elettronica è pari a 350 mila euro.

SEZIONE III PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

L'istituto predispone un programma che illustra:

- i servizi di pagamento che intende svolgere e le modalità di prestazione degli stessi; nel caso di istituti di moneta elettronica, le attività di emissione di moneta elettronica e i servizi di pagamento non connessi all'emissione di moneta elettronica che intende svolgere e le relative modalità di prestazione;
- le linee di sviluppo dell'attività;
- i principali investimenti attuati ovvero in corso di attuazione;
- gli obiettivi perseguiti e le strategie imprenditoriali che la società intende seguire per la loro realizzazione.

Il programma di attività è accompagnato:

- dalla relazione sulla struttura organizzativa, redatta secondo lo schema contenuto nell'allegato C del Capitolo VI (Schema della relazione sulla struttura organizzativa);
- dalla descrizione degli specifici servizi di pagamento che l'istituto intende prestare, delle relative caratteristiche, delle modalità di gestione e regolamento delle relative operazioni di pagamento, nonché del sistema di pagamento a cui intende partecipare, secondo quanto previsto nell'allegato D, Sezioni A e B, del Capitolo VI;
- per gli istituti di moneta elettronica, dalla descrizione dell'attività di emissione di moneta elettronica e di gestione del relativo circuito, secondo quanto previsto nell'allegato D, Sezioni B ⁽¹⁾ e C del Capitolo VI;
- dai bilanci previsionali dei primi tre esercizi da cui risultino, tra l'altro: l'ammontare degli investimenti che l'istituto intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa e le relative coperture finanziarie; le dimensioni operative che l'istituto si propone di raggiungere; i risultati economici attesi; il rispetto dei requisiti prudenziali;
- da una relazione che descriva le misure adottate per tutelare i fondi ricevuti dalla clientela, secondo quanto previsto nel Capitolo IV, Sezione II.

La Banca d'Italia può richiedere modifiche del programma quando le linee di sviluppo in esso previste contrastino con la sana e prudente

(1) Gli istituti di moneta elettronica compilano la Sezione B con riferimento all'attività di emissione di moneta elettronica e, qualora prestino anche servizi di pagamento non connessi con l'emissione di moneta elettronica, anche con riferimento agli specifici servizi di pagamento prestati.

gestione ovvero con il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. La Banca d'Italia, nel rilasciare l'autorizzazione, può fornire indicazioni all'istituto perché quest'ultimo conformi le previste linee di sviluppo della propria attività al rispetto delle regole prudenziali, alle esigenze informative di vigilanza nonché a quelle di regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

SEZIONE IV ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipazioni

I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in un istituto di pagamento o in un istituto di moneta elettronica devono possedere i requisiti di onorabilità previsti, rispettivamente, dall'art. 114 – *novies*, comma 1, lettera e), e dall'art. 114-*quinquies*, comma 1, lett. e) del TUB, nonché essere adeguati ad assicurare la sana e prudente gestione dell'istituto.

La Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione dell'istituto, valuta la qualità e la solidità finanziaria di tali soggetti sulla base dei criteri fissati nel Capitolo III, Sezione I.

In particolare, in sede di rilascio dell'autorizzazione all'istituto, la sussistenza dei requisiti indicati non preclude alla Banca d'Italia la possibilità di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengano una partecipazione, anche non qualificata, nell'istituto.

2. Gruppo di appartenenza dell'istituto

La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo di appartenenza dell'istituto non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sullo stesso.

A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'articolazione del gruppo sia dell'idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione dell'istituto.

Qualora l'istituto appartenga a un gruppo che comprende società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in questi paesi siano tali da consentire l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza sull'istituto.

3. Comprova dei requisiti dei partecipanti al capitale

Ai fini della comprova dei requisiti di onorabilità in capo ai partecipanti al capitale dell'istituto e della relativa documentazione minima, si rinvia agli allegati A e D del Capitolo III. Per l'adempimento degli altri obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia, si rinvia a quanto disposto nel Capitolo III.

SEZIONE V
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Domanda di autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione è condizione per l'iscrizione dell'istituto nel registro delle imprese.

Nell'atto costitutivo i soci nominano i membri degli organi aziendali dell'istituto.

Dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, gli amministratori inoltrano la domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia.

Alla domanda sono allegati:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale ⁽¹⁾;
- b) il programma di attività, previsto nella Sezione III;
- c) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale dell'istituto, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
- d) la documentazione richiesta nella Sezione IV per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nell'istituto;
- e) la mappa del gruppo di appartenenza;
- f) l'attestazione del versamento del capitale nella misura minima stabilita dalle presenti disposizioni, rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
- g) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo amministrativo ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo ⁽²⁾;
- h) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale dell'istituto.

La documentazione indicata alle lett. d), f) e g), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

(1) Nell'atto costitutivo deve essere indicata l'ubicazione dell'amministrazione centrale dell'istituto, ove distinta dalla sede legale.

(2) Per la procedura di verifica dei requisiti e per le comunicazioni alla Banca d'Italia cfr. Capitolo III, Sezione IV, paragrafo 2.

2. Rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia - in base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione e tenuto conto dell'esigenza di assicurare la sana e prudente gestione dell'istituto e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti - rilascia o nega l'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata dalla richiesta documentazione.

3. Iscrizione all'albo

Istituti di pagamento

L'istituto di pagamento inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese. La Banca d'Italia iscrive quindi l'istituto di pagamento all'albo di cui all'art. 114 – *septies* del TUB, indicando le succursali dell'istituto di pagamento e gli agenti di cui lo stesso intende servirsi.

Successivamente all'iscrizione all'albo, l'istituto di pagamento comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività.

Istituti di moneta elettronica

L'istituto di moneta elettronica inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese. La Banca d'Italia iscrive quindi l'istituto di moneta elettronica all'albo di cui all'art. 114 – *quater* del TUB, indicando le succursali dell'istituto di moneta elettronica, nonché gli agenti di cui l'istituto di moneta elettronica intende servirsi per la prestazione di servizi di pagamento.

Successivamente all'iscrizione all'albo, l'istituto di moneta elettronica comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività.

SEZIONE VI
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione

Le società già esistenti che intendono essere autorizzate come istituti di pagamento o come istituti di moneta elettronica presentano domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia. Per le modalità di presentazione della domanda si applicano le disposizioni previste nella Sezione V.

La domanda di autorizzazione all'attività è inoltrata dopo l'approvazione della delibera di modifica dello statuto e prima che di tale modifica venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le società di nuova costituzione.

2. Programma di attività

Nel programma di attività, oltre a quanto previsto alla Sezione III, la società indica:

- le attività svolte in precedenza. Sono allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le iniziative che l'istituto intende adottare - e i relativi tempi di attuazione - per convertire le risorse disponibili nei processi di produzione dell'istituto di pagamento o di moneta elettronica.

3. Esistenza del patrimonio e funzionalità aziendale

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può richiedere una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia a soggetti terzi.

Nel caso in cui la Banca d'Italia richieda una perizia, dalla relativa relazione devono risultare:

- l'esistenza e l'ammontare del patrimonio;
- il rispetto della disciplina prudenziale;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo-contabile e del sistema dei controlli interni della società e della capacità di corrispondere alle esigenze informative di vigilanza.

La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attività svolto dalla società, si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

SEZIONE VII
DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'istituto decade dall'autorizzazione rilasciata se:

- rinuncia espressamente all'autorizzazione entro 12 mesi dal rilascio della stessa e comunque prima di aver avviato l'operatività;
- non si serve dell'autorizzazione entro 12 mesi dall'iscrizione all'albo. Prima della scadenza di tale termine, l'istituto può chiedere alla Banca d'Italia, in presenza di giustificate e sopravvenute motivazioni, un periodo di proroga di norma non superiore a 6 mesi ⁽¹⁾;
- ha cessato la prestazione dell'attività per un periodo continuativo superiore a 12 mesi.

Intervenuta la decadenza, la Banca d'Italia, senza ulteriori formalità, cancella l'istituto dal relativo albo. L'istituto provvede alla modifica dell'oggetto sociale.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 113-ter del TUB, la Banca d'Italia revoca l'autorizzazione a un istituto e lo cancella dall'albo quando lo stesso intermediario non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell'autorizzazione previste nel presente Capitolo.

La revoca dell'autorizzazione è effettuata secondo le modalità di cui all'art. 113-ter qualora vi siano somme di denaro ricevute dai clienti ancora registrate nei conti di pagamento ovvero ricevute a fronte della moneta elettronica emessa, nonché attivi derivanti dall'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti. Negli altri casi l'istituto modifica l'oggetto sociale.

(1) Per gli istituti di pagamento, la revoca può avere ad oggetto anche uno solo dei servizi per cui l'istituto è stato autorizzato. In tal caso l'istituto non è cancellato dall'albo e non trovano applicazione le disposizioni in materia di liquidazione.

SEZIONE VIII
VARIAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Gli istituti di pagamento comunicano preventivamente alla Banca d'Italia l'intenzione di prestare servizi di pagamento diversi da quelli per i quali sono autorizzati.

Gli istituti di pagamento corredano la comunicazione con un nuovo programma di attività, redatto secondo quanto previsto nella Sezione III.

Gli istituti di pagamento possono prestare i nuovi servizi di pagamento se, entro sessanta giorni dalla comunicazione, la Banca d'Italia non avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto, da concludersi entro 90 giorni.

In relazione alla prestazione di nuovi servizi di pagamento da parte degli istituti di pagamento, la Banca d'Italia aggiorna il relativo albo.

Le disposizioni di cui alla presente Sezione, ad eccezione dell'ultimo capoverso, si applicano, *mutatis mutandis*, agli istituti di moneta elettronica che intendono prestare servizi di pagamento non connessi con l'emissione di moneta elettronica diversi da quelli specificamente indicati nel programma di attività.

SEZIONE IX
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti nel presente Capitolo sono:

- per *l'autorizzazione a costituire un istituto di pagamento o un istituto di moneta elettronica o per autorizzare alla prestazione di servizi di pagamento o di emissione di moneta elettronica una società già esistente*, Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale;

In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia comunica all'istituto l'unità organizzativa competente per la vigilanza sull'istituto medesimo (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari, o Filiale territorialmente competente), in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi;

- per *il divieto di variazione del contenuto dell'autorizzazione rilasciata*, l'unità organizzativa già competente per la vigilanza sull'istituto, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione o successivamente;
- per *la proroga del termine per l'inizio dell'operatività*, l'unità organizzativa già competente per la vigilanza sull'istituto, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione o successivamente;
- per *l'iscrizione, variazione, cancellazione dall'Albo*, Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale quando l'istanza di iscrizione all'albo è connessa a quella di autorizzazione alla costituzione dell'istituto o di autorizzazione come istituto di una società già esistente; negli altri casi l'unità organizzativa competente per la vigilanza.